

NR. 4451

10 GIU, 2019



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NOÛS" Associazione Filosofi Analisti

Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita, in base all'articolo 18 della Costituzione Italiana e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonchè del presente Statuto, un'associazione denominata con tutti i nomi e le diciture qui sopra all'inizio indicate e d'ora in poi per brevità e comodità riassunti in **"NOÛS" Associazione Filosofi Analisti**. Tale denominazione, **"NOÛS"** per ulteriore maggiore brevità, dovrà essere sempre utilizzata nelle comunicazioni rivolte al pubblico e nei rapporti dell'Associazione con i terzi.

L'associazione ha sede legale in Firenze via Maggio 1 potrà istituire sedi secondarie o filiali in tutto il territorio Italiano.

Articolo 2 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta, se non in base alle norme del presente statuto e con specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione è ispirata ai valori del libero associazionismo e con il suo operato intende perseguire, come finalità primaria, la promozione e lo sviluppo dell'ambito di studi sull'anima e di tutte quelle attività aventi carattere civile, sociale, culturale, spirituale di tutela e rispetto delle risorse del pianeta, in qualunque forma espresse. La sua attività è dunque prevalentemente orientata ad iniziative di utilità sociale, senza fini di lucro ed è rivolta ai propri associati ed a terzi nel pieno rispetto della loro diversità, libertà e dignità.

L'Associazione è apartitica e apolitica. L'Associazione ed il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.

E' espressamente esclusa dagli scopi dell'Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Scopo dell'Associazione è:

- promuovere, formare e diffondere la figura professionale del *Filosofo Analista*, Analista filosofico per l'Individuazione, Consulente Esistenziale (Soul Counselor), professionista del "Conosci te stesso", figura professionale che opera esplicitamente nell'alveo del già riconosciuto councilig filosofico, garantendone gli elevati standard di qualità professionale attraverso percorsi aggiornamento costante e formazione professionale continua;

- promuovere e diffondere gli "Studi sull'Anima" attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari aperti al pubblico (o mirati a soggetti interessati);

- la pubblicazione online e su cartaceo degli studi qui sopra anche attraverso la creazione di un'apposita collana di "studi sull'Anima", al fine di sviluppare il confronto sui temi sopradetti e promuovere questa disciplina e la sua applicazione ed applicabilità in ogni ambito.

La *Scuola di Filosofia del Sé e Analisi del Profondo - Scuola Master Internazionale di Studi sull'Anima* svolge attività e percorsi di formazione e aggiornamento, studio, ricerca e consulenza per l'Associazione *Filosofi Analisti "Noûs"* e per tutti i suoi associati.

L'Associazione e la Scuola intendono promuovere e realizzare l'istituzione e l'accreditamento della *Libera Università Internazionale di Studi sull'Anima*.

L'Associazione si prefigge anche di creare al suo interno, e/o con il contributo di figure professionali esterne, gruppi di Filosofia del Sé, per l'autoconoscenza.

Articolo 4 - Attività

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione si avvarrà in modo prevalente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; qualora fosse necessario potrà altresì assumere dipendenti e o usufruire di prestazioni di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione ha una sede centrale e può avere od aprire sedi regionali o distaccate su tutto il territorio nazionale e, in conseguenza dello sviluppo internazionale della professione, può avere od aprire sedi anche all'estero, in altri Paesi o Nazioni.

Per poter promuovere e realizzare quanto sopra esposto sia presso la propria sede che altrove, l'Associazione potrà:

- organizzare eventi, incontri culturali e di studio, conversazioni tematiche, convegni, conferenze, lezioni speciali, seminari aperti o riservati ai soli soci, attività di ricerca, attività editoriali e pubblicazioni, corsi professionali di formazione e aggiornamento (es. per docenti della scuola di ogni ordine e grado), master classes festival e rassegne atte a promuovere specifici ambiti culturali, mostre, manifestazioni, premi e concorsi, consulenze e servizi, creare archivi, banche dati e osservatori
- proporre corsi per la formazione sia personale che professionale
- gestire spazi in cui proporre la propria attività, nonché patrimoni artistici, bibliografici, archivistici, museali, teatrali, cinematografici, musicali, audiovisivi per renderli fruibili al pubblico
- realizzare e proporre interscambi culturali con l'Unione Europea e con le altre nazioni extraeuropee, per la diffusione dell'ambito di studi sull'Anima ed anche della cultura italiana all'estero.

L'associazione potrà, con espressa distinzione dalla determinazione dell'oggetto vero e proprio, compiere tutte le operazioni aventi pertinenza e comunque necessarie o ritenute utili per il raggiungimento dello scopo statutario.

Articolo 5 - Gli Associati

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli interessi specifici.

Gli appartenenti all'Associazione Si distinguono in:

Soci Fondatori

Soci Ordinari

Soci Benemeriti Sostenitori

Soci Onorari

Sono **Soci Fondatori**, coloro che firmano il presente Statuto.

Sono **Soci Ordinari** coloro che, operando nell'ambito degli studi sull'anima e affini, intendono portare la loro opera per la realizzazione dei fini statutari; possono essere eletti nel Direttivo.

Assumono la qualifica di Soci Benemeriti o Sostenitori coloro che sostengono l'Associazione con una quota minima più alta della quota ordinaria definita dal Direttivo e che darà loro diritto a facilitazioni nella fruizione delle attività dell'Associazione stessa.

I soci, sia **Ordinari** e **Sostenitori** possono essere persone fisiche o giuridiche.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un **Presidente Onorario** e **Soci Onorari**, persone che si siano distinte ed abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito degli studi sull'anima e nel campo culturale, civile e delle attività economiche e professionali e che intendano legare il proprio nome alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un **Comitato d'Onore e/o Scientifico** che supporti le proprie attività.

La domanda di ammissione per ogni categoria di **Socio** deve essere presentata al Consiglio Direttivo che delibera inappellabilmente sull'ammissione.

Tutti gli Associati, pur potendo collaborare con altre Istituzioni e Associazioni similari, sono strettamente tenuti alla riservatezza per quanto riguarda modalità e progetti della presente Associazione.

L'Associazione istituisce una lista riservata e speciale per i membri *filosofi analisti* formati e in formazione (e/o riconosciuti) dalla nostra Scuola.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile, ha cadenza annuale e non è soggetto a rivalutazione.

La distinzione in categorie degli associati non influisce sul diritto dei medesimi a partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'Associazione, in primis attraverso la partecipazione in Assemblea. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, cioè non sono ammessi tesseramenti temporanei.

Articolo 6 - Ammissione: modalità e condizioni

I nuovi associati sono ammessi all'Associazione senza limitazioni attinenti alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura. Possono divenire associati dell'Associazione coloro che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- L'ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale sia espressamente dichiarato di accettare il presente statuto;
- L'adesione ha durata annuale ed è soggetta, come condizione imprescindibile, al pagamento della quota associativa annuale (per l'anno in corso) e al rinnovo dello stesso per ogni annualità successiva. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello entro 30 giorni dalla relativa delibera;
- In casi di reiezione della domanda la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata A/R all'associato interessato;
- Il Presidente dell'Associazione su parere dei membri dello stesso può agire giudizialmente nei confronti degli associati morosi o escluderli a motivo del mancato pagamento anche di una sola quota annuale.

Articolo 7 - Diritti degli associati

Gli associati hanno eguali diritti di partecipazione ed il rapporto associativo, indipendentemente dalla categoria di associati, si svolge per tutti con le medesime modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza alcuna discriminazione.

Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione durante l'apertura delle sedi e di partecipare alla vita dell'Associazione, nonché a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'Associazione con le modalità deliberate dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee indette ma gli associati minorenni non hanno il diritto di voto e di intervento.

Articolo 8 - Obblighi degli associati

1 - Gli associati sono tenuti:

al pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro 15 giorni dall'accettazione della domanda di ammissione;

- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- alle contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie;

- alla riservatezza per quanto riguarda modalità e progetti della presente Associazione, pur potendo collaborare con altre Istituzioni e Associazioni similari

2 - Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, in caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Gli associati espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni,

Articolo 9 - Partecipazione e quota associativa

La quota associativa è incedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o di scioglimento dell'Associazione; ad essa non corrisponde alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 - Perdita della qualità di associato: recesso, esclusione, decadenza

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per morosi nel pagamento delle quote associative o di quanto dovuto all'amministrazione dell'Associazione per i servizi fruiti;
- per decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della vita associativa in tutti i suoi aspetti;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione o fomentino inimicizie, discordie o turbino il regolare svolgimento delle attività associative.

Le eventuali espulsioni saranno deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo sentito il parere non vincolante del tesoriere.

2. Gli associati esclusi, al fine di poter tutelare i propri diritti, potranno ricorrere contro il relativo provvedimento solo alla prima assemblea ordinaria successiva alla delibera di esclusione, salvo casi di grave e comprovato impedimento di salute.

La procedura di ricorso dovrà essere perfezionata esclusivamente mediante presentazione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente dell'Associazione in modo che sia da questi Ricevuta in tempo utile per inserire, ove possibile, il ricorso all'ordine del giorno di Essa Assemblea, ovvero di trattare l'argomento con procedura d'urgenza integrando l'ordine del giorno con apposita comunicazione a verbale all'inizio dell'assemblea stessa.

Solo gli associati esclusi per morosità possono essere riammessi, presentando domanda nei modi stabiliti dal presente statuto e previa estinzione di tutte le obbligazioni verso la Associazione anche se si sia prescritto il relativo credito.

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

1. Assemblea
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Collegio dei Revisori dei Conti
5. Segretario
6. Tesoriere

Articolo 12 - Elezione, durata e decadenza delle cariche

1. Si procede alle elezioni delle cariche sociali in forma palese. In caso di parità di voti si effettuerà immediatamente alla riconvocazione, nei termini statutari, dell'Assemblea.

2. Gli eletti in Organi Collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

3. Alle elezioni del Presidente, l'Assemblea procede come corpo collegiale unitario. Per l'elezione è necessario il superamento del 50% (cinquanta per cento) dei voti assembleari rappresentati nella seduta. Ove ciò non avvenga, l'elezione sarà ripetuta una prima volta; in caso di ulteriore esito negativo si procederà al ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti assembleari. Per l'eventuale seconda e terza votazione, si

procede in apposita successiva seduta dell'Assemblea immediatamente riconvocata nei termini statutari.

4. Non può assumere cariche o decedere dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie.

5. Le cariche durano quattro anni salvo dimissioni volontarie o revoca per giusta causa e sono rinnovabili

Articolo 13 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Il saldo della quota associativa deve pervenire alla segreteria entro 10 giorni prima della data di convocazione. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta per ogni anno solare in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli associati e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione sia dell'assemblea ordinaria sia dell'assemblea straordinaria va fatta con avviso pubblico inserito sul sito web dell'Associazione, in apposita sezione riservata, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Gli associati che per qualunque motivo non possono intervenire all'assemblea possono delegare per iscritto un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Quando l'assemblea è elettiva non sono ammesse deleghe.

Articolo 14 - Assemblea: competenze

1. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio Direttivo
- elegge il Presidente;
- elegge il consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera in ordine all'approvazione e alla modifica dei regolamenti;
- delibera in ordine alle controversie tra gli associati e l'Associazione;
- delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione come della devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- elegge, ove necessario, i tre membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti;

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione:

- formato da soci eletti dall'Assemblea in numero dispari fino ad un massimo di 7 (sette) membri;
- presieduto dal Presidente o, in di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano (non in termini biografici, ma di frequenza e appartenenza all'associazione);
- è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri;
- rimane in carica per quattro anni salvo dimissioni volontarie o revoca per giusta causa.

La carica di Consigliere è consecutivamente rinnovabile.

2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte, salvo diversa decisione, con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente;

3. Spetta al Consiglio Direttivo, in conformità alle decisioni e alle linee programmatiche dell'Assemblea, provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e prendere ogni decisione in merito alle decisioni utili e necessarie per raggiungere le finalità statutarie.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- approvare le domande degli aspiranti associati;
- deliberare a maggioranza in materia di esclusione di un socio;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- convocare le assemblee degli associati stabilendone l'ordine del giorno;
- deliberare l'ammontare delle quote annuali di associazione delle varie categorie di associati, il modo di pagamento e le tariffe per l'utilizzazione dei servizi;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea straordinaria le proposte di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Tesoriere;
- dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea, di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire in apposita sezione riservata del sito web dell'associazione

4. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.

Articolo 16 – Presidente

Può essere eletto Presidente ciascun associato in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Presidente rimane in carica quattro anni salvo dimissioni volontarie o revoca per giusta causa.

Può essere eletto Presidente il Presidente uscente senza limitazioni temporali al numero di rielezioni.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione
- si preoccupa di dare esecuzione alle direttive assembleari ed alle delibere del Consiglio Direttivo
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ha la gestione ordinaria dell'associazione, attua le deliberazioni degli organi collegiali e adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini associativi
- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti
- può compiere tutti gli atti non demandati dallo statuto ad altri organi che si rendono necessari nell'interesse dell'associazione
- presiede all'ordinamento dei servizi e vigila sugli atti amministrativi
- il presidente può assumere la carica di direttore didattico e scientifico della scuola di formazione riferendone periodicamente in Consiglio Direttivo
- può sostituirsi al Consiglio Direttivo nei Casi di urgenza riferendo alla prima riunione successiva circa i provvedimenti assunti per la relativa convalida.

Il presidente nomina il o i Vice presidente/i. Lo fa specialmente sulla base del criterio dell'anzianità di associazione di cui più sopra. In caso di assenza o impedimento del Presidente il/i Vice presidente/i ne assume le funzioni ad interim e convoca entro 90 giorni l'assemblea che provvede con le modalità previste dal presente statuto alle elezioni del nuovo Presidente. Il mandato del nuovo Presidente scade al termine del mandato dell'intero consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Collegio dei Revisori dei Conti: funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede all'esame dei bilanci e dei rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo e ne riferisce all'Assemblea, con il supporto di una breve relazione illustrativa.

I Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, e la loro carica è incompatibile con quella di consigliere e con qualunque altra carica associativa. La carica di revisore ha durata pari a quella dei consiglieri. La rieleggibilità è possibile consecutivamente per 3 volte.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio o dell'Assemblea.

Di tutte le deliberazioni degli organi collegiali dovranno essere tenuti regolari libri verbali. In ciascun verbale sarà fatta esplicita menzione delle ragioni dell'eventuale dissenso della minoranza.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei Conti: composizione

Il Collegio dei revisori è composto da cinque membri: un presidente, due membri effettivi e due membri supplenti. Il collegio dei revisori è eletto dall'Assemblea. Il Collegio dei Revisori può essere composto anche da non associati ove si renda vacante la carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti il collegio provvede alla sua sostituzione integrandosi per cooptazione in occasione della riunione immediatamente successiva. Il nuovo eletto rimane in carica sino alla prima assemblea degli associati che provvede con le modalità previste dal presente statuto alla elezione del nuovo Presidente.

In caso di mancanza di un membro effettivo subentra il membro supplente più anziano di età.

Articolo 19 - Segretario

Il Segretario è nominato, tra i componenti del Consiglio Direttivo, su proposta nominativa del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. Rimane in carica quattro anni salvo dimissioni volontarie o revoca per giusta causa.

Ove la carica non possa essere assunta da nessuno dei Consiglieri, la stessa potrà essere affidata a persona esterna al Consiglio stesso sotto forma di incarico. In tal caso la durata dell'incarico stesso, rinnovabile anche più volte, non potrà superare 12 (dodici mesi),

Il Segretario su mandato del Presidente:

- sovrintende a tutti i servizi dell'associazione
- redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni
- cura, predispone ed affianca l'esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti
- assiste il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito delle loro riunioni ed attività istituzionali
- tiene il registro degli associati e quello delle assemblee
- coordina collaborazioni professionali e tecniche.

E' suo compito quello di curare la pubblicità e la trasparenza all'interno dell'Associazione.

Articolo 20 -Tesoriere

Il tesoriere, che può essere nominato tra gli Associati, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione.

Se nominato all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti partecipa alle riunioni dell'Organo Statutario con diritto di parola e di voto nelle deliberazioni. Rimane in carica per quattro anni salvo dimissioni volontarie o revoca per giusta causa ed è sempre rinnovabile.

Il Tesoriere:

- cura l'incasso delle quote annuali versate degli associati, eventualmente sollecitandone il pagamento
- tiene i registri delle entrate e delle uscite e può disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e può sottoscrivere assegni
- redige annualmente il bilancio dell'Associazione, corredandolo di una relazione esplicativa.

Il bilancio viene sottoposto all'esame del Consiglio dei Revisori dei Conti.

Articolo 21 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio iniziale di cui l'Associazione è dotata dagli associati fondatori;
- dalle quote associative degli associati;
- dai contributi degli associati, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi, dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da erogazioni liberali da chiunque provengano;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- dai proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione e di utilità sociali;
- dalle rendite del patrimonio;
- dalle donazioni, dai lasciti e dai residui della gestione.

L'associazione può acquistare, ricevere in donazione, successione, comodato o usufrutto beni mobili e immobili sia da persone fisiche sia da società di qualsiasi genere sia da enti pubblici che enti privati. I beni dell'associazione possono essere venduti su consenso del 75% del Consiglio direttivo, per il raggiungimento delle finalità indicate nell'Art. 3. Il contributo associativo non è trasmissibile.

Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento dello statuto, gli utili dell'Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma.

Articolo 22 - Esercizio sociale

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile in apposita sezione del sito web dell'associazione (area riservata) entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 23 - Bilanci e risultato di gestione

Il Tesoriere, entro il trenta novembre di ciascun anno, predisponde un bilancio preventivo dell'Associazione per l'anno solare successivo.

La bozza del bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che può apportarvi qualsiasi modifica. La bozza del bilancio approvato dal Consiglio Direttivo deve essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, che deve predisporre una relazione contenente le valutazioni ed i giudizi dell'organo di controllo contabile dell'Associazione.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione, mettendo a disposizione dei singoli associati copia della bozza di bilancio approvata dal Consiglio Direttivo e copia della relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza. Entro il trenta aprile di ciascun anno deve essere sottoposto all'Assemblea il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra gli Associati, neppure in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 24 - Interpretazione dello statuto

Tulle le controversie tra l'Associazione e gli Associati o i membri degli organi dell'Associazione che dovessero insorgere in relazione a o in connessione con la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione o lo scioglimento del presente contratto, saranno devolute ad un arbitro unico, amichevole compositore, nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze ad istanza della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà scelta dall'arbitro, che comporrà la controversia assumendo nel rispetto del principio del contraddittorio inappellabili determinazioni in equità, che le parti si impegnano ad osservare come se fossero espressione della loro stessa volontà negoziale e che saranno comunicate alle parti della controversia con una succinta motivazione entro sei mesi dall'accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro.

Articolo 25 - Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria assunta a una maggioranza qualificata dei 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, l'eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, in particolare ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di chiusura

La vita dell'Associazione è retta dal presente statuto che si dà per accettato da tutti gli associati fin dalla domanda di ammissione. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firenze, 07.02.2013

Il Presidente e Membro del Consiglio Direttivo: Prof. Dott.

Membro del Consiglio Direttivo: Dott.

(vicepresidente)

